CAMERA DEI DEPUTATI N. 3026-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 984)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MANCINO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(GORIA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(PAGANI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GUARINO)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(VITALONE)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DE LORENZO)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(FONTANA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 agosto 1993

Ratifica ed esecuzione dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991

Presentata alla Presidenza il 23 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3026 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 984), che viene allegata.

ALLEGATO

L'Accordo quadro di cooperazione con il Messico, firmato a Roma l'8 luglio 1991 durante la visita in Italia del presidente Salinas, ha inteso conferire un'attenzione particolare ad uno dei più importanti Paesi dell'America latina, ricco di iniziative italiane in via di attuazione, attenendosi allo schema seguito per accordi analoghi con il Brasile, il Cile e la Bolivia.

I settori presi in considerazione dall'Accordo sono i seguenti:

cooperazione politica. Si prevedono incontri e consultazioni a livello dei Ministri e di altri funzionari per la trattazione di temi fondamentali in ambito bilaterale e multilaterale e multilaterale di interesse reciproco, con particolare riferimento al dialogo politico tra la Comunità economica europea e l'America Latina e alla ricerca di soluzioni negoziate per i conflitti regionali;

cooperazione economica. Le parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni economiche bilaterali, soprattutto in materia di investimenti, commercio e trasferimento di tecnologie.

In particolare viene posta in risalto la collaborazione intesa alla promozione dei flussi di investimenti in entrambi i Paesi. A tal fine si ritiene prioritaria una maggiore partecipazione del capitale italiano, sia pubblico che privato, al fine di contribuire al miglioramento dell'economia messicana, soprattutto mediante la ristrutturazione produttiva ed industriale, nonché attraverso la privatizzazione delle imprese pubbliche messicane. Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze ed indirizzi politici, e in conformità alle rispettive normative, si adopereranno per promuovere azioni e meccanismi rivolti a migliorare le condizioni di detti investimenti.

In tale quadro verrà promossa la costituzione di imprese miste con partecipazione di capitale ed apporto tecnologico da parte delle imprese italiane. Da parte italiana si segnaleranno agli organismi ed istituzioni competenti i progetti prioritari per i quali sarà richiesto il sostegno statale all'esportazione.

In materia di commercio, nell'intento di rafforzare le relazioni economiche bilaterali, entrambe le Parti adotteranno le opportune misure per agevolare le esportazioni nei rispettivi mercati, sempre nel rispetto degli impegni internazionali vigenti e delle normative adottate in ambito GATT (*General agreement on tariffs and Trade*).

Si terrà conto, altresì, delle disposizioni previste nell'Accordo quadro di collaborazione tra la Comunità economica europea e gli Stati uniti messicani.

È previsto, inoltre, lo scambio di statistiche economiche, nonché le informazioni sulle rispettive normative industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.

Le Parti collaboreranno all'allestimento di eventi promozionali, quali riunioni fra imprenditori, fiere ed esposizioni, seminari e visite

reciproche, nonché attraverso ricerche di mercato per identificare i prodotti esportabili. A tale riguardo si fa presente che si tratta di iniziative ed attività che rientrano nei normali compiti svolti dal Ministero del commercio estero e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio;

cooperazione tecnologica. In linea con gli obiettivi della rispettiva politica industriale verrà favorito lo sviluppo tecnologico mediante progetti congiunti di investimento ed attraverso la collaborazione in materia di trasferimento delle tecnologie.

A tale scopo la cooperazione industriale dotata di tecnologia favorirà lo sviluppo della piccola e media impresa che opera nei settori definiti dal presente Accordo. Inoltre, verranno incentivati i progetti congiunti che prevedono l'applicazione industriale dalle nuove tecnologie. Si prevede, poi, di includere alcuni progetti delle imprese messicane nei programmi italiani ed in quelli comunitari previsti in ambito EUREKA (*European Research Coordinating Agency*), che riguardano la collaborazione scientifica e tecnologica.

Si agevoleranno, inoltre, programmi di formazione imprenditoriale e quelli per la qualificazione delle risorse umane nei settori della ricerca tecnologica.

Per le indicate attività è previsto nei programmi di cooperazione allo sviluppo uno stanziamento di 8 miliardi di lire a carico del capitolo 4620 del Ministero degli affari esteri, da utilizzare nel triennio 1993-1995;

cooperazione tecnica e scientifica. Le Parti si impegnano a stabilire rapporti tra le comunità scientifiche, organismi e centri di ricerca, a promuovere programmi congiunti, con particolare riferimento alle tecnologie innovative destinate ai settori tradizionali (biotecnologie, ambiente, acqua, medicina, microelettrica, telecomunicazione, eccetera) ed a migliorare l'interscambio di informazioni scientifiche.

L'Accordo prevede anche forme di cooperazione in campo educativo e culturale, in materia giuridica e nella lotta contro il traffico e l'abuso di sostanze stupefacenti.

Allo scopo di assicurare un'efficace applicazione dell'Accordo, le Parti costituiscono una Commissione binazionale con il compito di coordinare le varie iniziative di cooperazione.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'accordo medesimo.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 34 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*